



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 4 del 23/03/2023 Reg. Delib.

Numero: 59 del 06/04/2023 Reg. Pubbl.

**OGGETTO: MODIFICA ART. 9 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trentacinque** nella Sede Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti
ANDREA MILANESI	X	
CRISTIANO BIANCHI	X	
CINZIA CAVO	X	
MARIO BERTELEGGNI	X	
STEFANIA BERTONAZZI		X
ALBERTO CARONNI	X	
MASSIMO TARDITI - in via telematica	X	
ALESSANDRO LAVASELLI		X
GIANFELICE MUZIO		X
NICOLETTA LAVASELLI	X	
LUCIANO LEVADA	X	
Totale n.	8	3

Partecipa il Segretario Comunale DANIELE BELLOMO.

Il Sig. ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: MODIFICA ART. 9 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 con la quale la Corte Costituzionale, dopo aver rilevato sostanzialmente il contrasto della disciplina vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, ha di fatto completamente riscritto la disciplina dell'IMU per l'abitazione principale, dichiarando l'illegittimità di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale e "riscrivendo" la materia in maniera costituzionalmente orientata.

DATO ATTO che, nello specifico, nel dispositivo della suddetta sentenza, la Corte interviene dichiarando:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, nella parte in cui si stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare»;

CONSIDERATO pertanto che, in sintesi per la Corte Costituzionale, il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali;

RICHIAMATO, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2022;

RAVVISATA la necessità di modificare il suddetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU in applicazione della sentenza 209/2022 sostituendo il comma 1 dell'art. 9 con il seguente comma:

Art. 9 – Abitazione principale

- 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.*

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, la quale prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU in applicazione la Legge 160/2019, Art. 1 comma 741 sostituendo il comma 1 dell'art. 9 come segue:

Art. 9 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

3. Di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente con votazione favorevole unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(ANDREA MILANESI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. 59 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 06/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Li, 06/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

[] (Daniele Bellomo)